Sentenza n. 178 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza camerale del 26 settembre 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32021** del registro di Segreteria promosso da **Z.U.**, OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sernaglia (C.F. SRNFNC62T15F443Q) del Foro di Treviso (pec: *francescosernaglia@pec.ordineavvocatitreviso.it*), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in 31044 - Montebelluna (TV), Via Sansovino n. 2;

RICORRENTE

avverso

INPS *(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587)*, con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a

rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTO l'art. 165, c. 5, c.g.c.;

All'udienza camerale del 26 settembre 2024, fissata per l'esame dell'istanza di sospensiva dei provvedimenti dell'INPS, presenti l'avv. Francesco Sernaglia per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente in epigrafe, impugnava la comunicazione INPS di riliquidazione pensione n. OMISSIS, con decorrenza 1° dicembre 2019, del 19.01.2024, e il provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite sulla predetta pensione (cat. OMISSIS in data 22.01.2024), chiedendo: in via d'urgenza e pregiudiziale, di disporre la sospensione del provvedimento, ordinando all'INPS (sede di Belluno) l'immediato ripristino dell'erogazione della pensione e la restituzione di quanto trattenuto, fino alla data della camera di consiglio; nel merito, di revocare i provvedimenti emessi dall'INPS e, per l'effetto, ordinare la restituzione delle somme nel frattempo trattenute dall'Istituto Previdenziale; in via graduata, di rideterminare l'importo dovuto in restituzione, in base a quanto percepito dal sig. Zollet a fronte dell'attività di lavoro subordinato dal medesimo prestata, in violazione del divieto di cumulo *ex* art. 14, c. 3, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con la l. 28 marzo 2019, n. 26), e dunque del minor importo

effettivamente incassato di € 1.727,00, pari all'importo percepito, a fronte dell'espletazione della prestazione lavorativa resa dal 05.07.2023 al 31.12.2023.

2. Con memoria depositata il 6 settembre 2024, l'INPS eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, posto che la pensione oggetto di causa è a carico della gestione commercianti e che il ricorrente non è titolare di alcun trattamento pensionistico a carico totale o parziale dello Stato. In via subordinata contestava la sussistenza del *periculum* e del *fumus*, rassegnando le seguenti conclusioni: 1. in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, essendo la controversia da devolversi alla giurisdizione del Giudice ordinario in qualità di Giudice del lavoro; 2. in via subordinata rigettarsi l'istanza cautelare e le domande di controparte in quanto infondate. 3. con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.

3. Con atti depositati presso la Segreteria di questa Sezione in data 23 settembre 2024, parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio, sia in sede cautelare che nel merito.

4. All'udienza camerale del 26 settembre 2024, il patrocinio del ricorrente, nel richiamare gli atti di rinuncia, chiedeva l'estinzione del giudizio sia in sede cautelare che nel merito. La difesa dell'INPS, nel prendere atto in udienza delle intervenute rinunce agli atti del giudizio depositate da controparte, dichiarava di accettare la rinuncia.

5. Ciò premesso, questo giudice non può che dichiarare l'estinzione del giudizio, sia in sede cautelare che nel merito, in considerazione della formale rinuncia formulata dal ricorrente, nonché della espressa accettazione da parte del patrocinio dell'INPS (art. 110 c.g.c.). Va conseguentemente disposta la cancellazione del giudizio dal ruolo. La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a pronuncia sulle spese (art. 110, c. 7, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione

del giudizio, nei termini di cui in motivazione e, conseguentemente, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 110, c. 7, c.g.c.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 08/10/2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice
F.to digitalmente
Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo